

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. CASSANO Margherita - Prima Presidente
Dott. MANNA Antonio - Presidente di Sezione
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sezione
Dott. GIUSTI Alberto - Presidente di Sezione
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - Rel. Consigliere
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe Consigliere

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. xxxx/2024 proposto da:

Avvocato, rappresentato e difeso da sé medesimo;

- ricorrente -

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERMO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. xx/2024 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/03/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decisione depositata il 31/1/2019 il Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona inflisse la sanzione dell'avvertimento all'AVVOCATO del Foro di Fermo.

L'AVVOCATO è incolpato di avere violato l'art. 42, co. 1, del codice di disciplina forense, "avendo espresso apprezzamenti denigratori sull'attività professionale della Collega Avv. OMISSIS, reiterati anche negli scritti difensivi". In particolare, vengono stigmatizzate le seguenti espressioni: "P.S. Un consiglio: domani dia un'occhiata alle mie memorie 183 e se le riesce si vergogni", contenuta nella comunicazione del 13/5/2015 inviata alla professionista e quelle contenute nella memoria difensiva del 5/9/2016, in cui accusava la collega di controparte di avere sostenuto "tesi assurde", che dimostravano "palmari carenze sul piano tecnico giuridico", e di avere tenuto "una condotta pregiudizievole ai propri clienti".

Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Cassano – Rel. Grasso, n. 6549 del 12.03.2025

2. Il Consiglio nazionale forense, davanti al quale l'A.A. impugnò la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina forense di Ancona, rigettò il ricorso.

In sintesi e per quel che ancora qui rileva, il Giudice disciplinare, dati per provati i fatti addebitati, dei quali si aveva riscontro documentale, affermò che "gli apprezzamenti formulati dall' AVVOCATO sulla attività professionale della collega assumono, senz'altro, rilievo di natura denigratoria eccedendo il limite di compatibilità con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale né può essere invocato dal ricorrente il principio della riservatezza della corrispondenza atteso che il *thema decidendum* non riguarda in alcun modo ipotesi di trattative in corso tra le parti". Indi soggiunse: "che nel momento in cui la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte può, al limite, ammettersi l'asperità dei toni ma allorché la discussione sconfini sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti".

2. AVVOCATO ricorre avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense sulla base di un unitario complesso censorio.

La controparte è rimasta intimata.

Il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Francesco Salzano ha depositato requisitoria scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, oltre a contestare la sussistenza degli addebiti, evocando "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", richiede la declaratoria d'intervenuta prescrizione.

2. L'azione disciplinare si è prescritta.

Il fatto di cui alla prima incolpazione è del 13/5/2015 e quello di cui alla seconda, del 5/9/2016.

L'art. 56, co. 3, della L. n. 247 del 31 dicembre 2012 dispone: "Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni".

Queste Sezioni unite hanno già avuto modo di osservare che "*Nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nel comma 1 dell'art. 56; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo. Si tratta di una novità della nuova legge professionale, la quale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni*" (sent. n. 32634/2022).

Non è dubbio che entrambi gli illeciti hanno natura istantanea, poiché l'offesa si è consumata col fatto stesso dell'esternazione delle frasi censurate.

Di conseguenza, il termine di sette anni e sei mesi risulta ampiamente trascorso. L'azione disciplinare relativa al primo degli episodi contestati, risalente al 13/5/2015, era già prescritta al tempo del deposito della sentenza del C.N.F. in data 13/4/2024 (ma, comunque, già lo era al momento della deliberazione

Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Cassano – Rel. Grasso, n. 6549 del 12.03.2025

del 14/9/2023). L'azione disciplinare relativa al secondo episodio, risalente al 5/9/2016, si è prescritta il 5/3/2024, prima della notifica del ricorso per cassazione (5/4/2024).

Infine, va soggiunto che la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (S.U., n. 36204, 28/12/2023, Rv. 669891 - 01).

3. Assorbita, pertanto, nel resto la doglianza, l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

4. La sopravvenuta maturazione della prescrizione giustifica la declaratoria d'irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione.

Conclusioni

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2025, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2025.